

D.D.L. di bilancio 2023:

- flat tax incrementale
- «nuovo» regime forfettario

STUDIO BERTONI & PARTNERS

SLIDE A CURA DI:



GIAN LUCA BERTONI

DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

- ▶ Lo studio opera attraverso la società BCG Srls al cui interno sono presenti: nr. 4 dottori commercialisti (con differenti specializzazioni); nr. 2 legali (civile/penale; contrattualistica); nr. 1 consulente del lavoro.
- ▶ L'elevata specializzazione tecnica e la simultanea presenza di differenti professionisti nella medesima struttura permette al cliente di **essere seguito in modo altamente qualificato**, con **tempi di risposta celeri** ed a **costi** particolarmente competitivi, generalmente di circa il **20% inferiori rispetto alle tariffe medie** presenti sul mercato.
- ▶ *La struttura da diversi anni ha sviluppato convenzioni con primari ordini professionali e con primari sindacati ed enti nazionali, seguendo in modo specialistico il segmento dei liberi professionisti nei seguenti servizi: contabile, fiscale, societario, giuslavoristico e giuridico/contrattuale.*

I SERVIZI DEL NOSTRO STUDIO PER IL PROFESSIONISTA:

In convenzione con il Suo Ordine professionale, lo Studio Bertoni&Partners, offre **un primo consulto sui temi fiscali gratuitamente** ed a tariffe di favore per gli iscritti (o futuri iscritti) all'Ordine i seguenti servizi:

- ▶ consulenza in fase di apertura p.iva sulla scelta della corretta forma giuridica (ditta individuale, società, studio associato, associazione) e sul regime fiscale più opportuno **PRIMO CONSULTO GRATUITO** ;
- ▶ assistenza per le varie pratiche di apertura p.iva ;
- ▶ assistenza , consulenza e redazione per elaborazione business plan;
- ▶ assistenza per la tenuta contabile ed elaborazione ed invio telematico dichiarativi;
- ▶ redazione di pareri sui temi fiscali, societari, contabili e redazione di interpelli;
- ▶ consulenza ed assistenza in tema di contenzioso fiscale e rappresentanza in commissione tributaria;
- ▶ consulenza in tema di contributi a fondo perduto.

flat tax "incrementale"

Tra le varie misure contenute nel DDL di bilancio 2023, di particolare rilevanza risulta la flat tax sul c.d. "reddito incrementale".

La disposizione prevede che, **limitatamente al 2023, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che non applicano il regime forfetario, in sede di dichiarazione dei redditi 2024 potranno applicare**, in via opzionale, **in luogo delle**

ordinarie aliquote Irpef "per scaglioni" di reddito (ex art. 11, Tuir), **un'imposta del 15% sostitutiva sull'eccedenza del reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo rispetto al più elevato importo del reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo dichiarato negli anni 2020, 2021 e 2022.**

AMBITO APPLICATIVO

Potranno fruire dell'istituto:

- i contribuenti **persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni**
- **diversi da quelli che si avvalgono del regime forfetario.**

I citati soggetti possono applicare:

in luogo delle aliquote IRPEF per scaglioni di reddito (art. 11 TUIR), e delle relative addizionali Irpef, un'imposta sostitutiva della stessa IRPEF e delle relative addizionali, calcolata con un'aliquota del **15% su una base imponibile non superiore a €. 40.000 pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo, d'importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest'ultimo ammontare.**

L'eventuale eccedenza è soggetta ad IRPEF secondo i criteri ordinari (di tale eccedenza si tiene comunque conto ai fini della spettanza e per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, qualora il riconoscimento di detti benefici sia subordinato al possesso di requisiti reddituali).

REQUISITI DA RISPETTARE

La flat tax incrementale può essere applicata qualora vi sia una differenza tra:

- il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel **2023**
- il reddito d'impresa e di lavoro autonomo, d'importo più elevato, dichiarato negli anni dal **2020 al 2022,**

decurtata la differenza di un importo pari al **5%** di quest'ultimo ammontare.

ALTRE NOTE

In pratica, quindi, la minore aliquota troverà applicazione solo qualora l'incremento sia maggiore del 5% del reddito di confronto, vale a dire il più elevato del triennio precedente al 2023.

Non si prevedono limiti massimi di reddito, per cui il beneficio può essere applicato anche ai soggetti con redditi elevati, fermo restando il limite massimo di reddito agevolabile pari a 40.000 euro.

Esempio:

Un contribuente valuta la convenienza ad applicare la Flat tax incrementale in sede di dichiarazione dei redditi 2024.

Il contribuente ha conseguito un **reddito di lavoro autonomo** (nulla cambia se si tratta di redditi d'impresa) **nel 2023 di €. 100.000**: in via ordinaria avrebbe un'Irpef lorda di €. 35.900.

Si ponga, ora, che negli anni precedenti abbia ottenuto i seguenti redditi d'impresa:

CASO 1)

Periodo d'imposta	Reddito di riferimento
2022	80.000 euro
2021	60.000 euro
2020	50.000 euro

CONTEGGI

Al fine di determinare la base imponibile agevolata, su cui applicare l'aliquota del 15%, si calcola, in primo luogo, la differenza tra:

- il **reddito conseguito nel 2023 pari a 100.000**
- e il **reddito più elevato del triennio 2020-2022**, che nell'esempio, corrisponde a quello conseguito **nel 2022, pari a 80.000 euro**.

Avremo quindi una differenza pari a **$(100.000 - 80.000) = 20.000$ euro**

Dal tenore della norma, per determinare la base imponibile, **si dovrà decurtare dalla differenza, il 5% dell'importo del reddito più elevato registrato nel triennio, ovvero a € 4.000 ($80.000 * 5\%$).**

Otterremo una **base imponibile pari a € 16.000 ($20.000 - 4.000$)**, sulla quale dovrà essere **applicata l'aliquota del 15%**.

A questa **si dovrà aggiungere l'imposta lorda calcolata per scaglioni**, sulla differenza tra reddito conseguito nel 2023 e base imponibile sulla quale è stata applicata la flat tax incrementale, pari a € 84.000, **cui corrisponde un'irpef lorda di € 29.020, per un totale imposte di € 31.420.**

CASO 2)

Periodo d'imposta	Reddito di riferimento
2022	60.000 euro
2021	60.000 euro
2020	50.000 euro

CONTEGGI

DIFF. LORDA	ABBATT	DIFF NETTA	IMP SOST	REDD IRPEF	IRPEF	IMPOSTE TOT
100.000-60.000	5%X60.000		15%X37.000	100.000-37.000	(a scaglioni)	Imp. Sost + irpef
40.000	3.000	37.000	5.500	63.000	19-990	25.540

Il vantaggio è aumentato da € 4.480 del caso 1) ad € 10.360 nel caso 2).

Quest'ultimo è il vantaggio massimo, posto che la differenza lorda ha raggiunto il limite di € 40.000.

AUMENTO SOGLIA ACCESSO/PERMANENZA REGIME FORFETTARIO

Il DDL di bilancio 2023 prevede, con effetto a partire dal 1/01/2023:

1. l'innalzamento **da € 65.000 ad € 85.000** della soglia riferita al volume di ricavi per **l'accesso/permanenza al regime forfetario**
2. **l'introduzione di una disposizione «antielusione»**

In relazione a quest'ultima, al fine di evitare utilizzi impropri del regime agevolato, è previsto che:

-se i ricavi/compensi incassati superano la soglia di € 100.000: il regime cessa di essere applicabile dallo stesso anno, con la conseguenza che si rientra immediatamente nel regime ordinario (decadenza retroattiva)

-se si supera la soglia di € 85.000 ma non quella di € 100.000: il regime il regime forfetario cessa di essere applicabile

dall'anno successivo allo "sforamento" (fuoriuscita dall'anno successivo).

NOTE

L'incremento da 65.000 euro a 85.000 euro della soglia di volume di ricavi per l' forfetario, determina, in taluni casi, dubbi sul regime IVA applicabile per i contribuenti che si avvalgono del accesso/permanenza al regime agevolato.

Infatti, l'esclusione da IVA per tali soggetti è applicabile in virtù di una deroga alla direttiva comunitaria sull'IVA concessa all'Italia con decisione di esecuzione UE n. 2020/647 del Consiglio dell'11 maggio 2020 sino al 31 dicembre 2024, e comprende solamente i soggetti con volume di affari entro 65.000 euro.

Il nuovo art. 284 della direttiva comunitaria sull'imposta del valore aggiunto (direttiva n. 2006/112/CE), che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2025, prevede che tutti gli stati membri possono stabilire l'esonero dall'applicazione dell'IVA a regime, ossia senza alcuna soluzione di continuità, per tutti quei soggetti che dichiarano un volume di affari inferiore a 85.000 euro.

ALTRE NOTE

Fino all'entrata in vigore della richiamata disposizione, il "regime di esclusione IVA" applicabile in deroga comprende solamente i soggetti con volume di affari entro 65.000 euro.

In proposito, la relazione di accompagnamento alla legge di Bilancio 2023 rende noto che l'Italia lo scorso 4 novembre 2022, ha chiesto una nuova misura di deroga che, nei fatti, consente di applicare il nuovo regime di esonero dall'IVA nel limite di 85.000 euro, già dal 2023.

La richiesta della nuova deroga è una anticipazione delle misure previste dalla direttiva n. 2020/285.

Nel caso in cui la deroga venga concessa continuerà ad applicarsi il regime di esclusione IVA per tutti i contribuenti "forfetari", salvo il caso del superamento della soglia di 100.000 euro di ricavi. Ove la deroga non fosse concessa (improbabile), verrà meno il regime di esclusione IVA per i contribuenti che applicheranno il regime agevolato con volume d'affari nel periodo d'imposta precedente compreso tra 65.000 e 85.000 euro.

SUPERAMENTO SOGLIA DEI RICAVI IN CORSO D'ANNO E REGIME IVA

In linea con l'art. 288-bis della direttiva n. 2006/112/CE, in vigore dal 01/01/2025, nel DDL di bilancio 2023 si prevede che in caso di superamento del limite di 85.000 euro, con cessazione del regime agevolato dal successivo periodo d'imposta, si continua a beneficiare dell'esclusione dell'IVA in corso d'anno, nel rispetto del "limite" dei 100.000 euro di volume di affari. Superata tale ultima soglia, verrà meno il regime di esclusione IVA già a decorrere dalla fattura che determina il superamento della soglia.

In questo caso, ovviamente, si dovrà procedere anche alla rettifica dell'IVA non detratta relativa agli acquisti di beni ancora non ceduti alla data del superamento della soglia di ricavi di 100.000 euro.

DDL DI BILANCIO 2023 DAL 01/01/2023

VOLUME D'AFFARI NEL PERIODO D'IMPOSTA	APPLICAZIONE/PERMANENZA REGIME AGEVOLATO	REGIME IVA
inferiore a €. 65.000	Si	Esclusione Iva
tra €. 65.000 ed €. 85.000	Si	Esclusione nel periodo 1/01/2023 – 31/12/2024 solo con "nuova" deroga UE Esclusione dal 01/01/2025
tra €. 85.000 ed €. 100.000	Permanenza nell'anno di superamento. Si fuoriesce dal successivo periodo d'imposta	L'esclusione da Iva permane nell'anno di superamento.
superiore a €.100.000	Si fuoriesce dal periodo d'imposta del superamento	No esclusione Iva a decorrere dalla fattura di superamento della soglia

NOTE IMPORTANTI

QUANTO SOPRA NON E' DA INTENDERSI IN SOSTITUZIONE DI UN CONSULTO PERSONALIZZATO SULLA SPECIFICA SITUAZIONE PERSONALE. INOLTRE, LA NORMATIVA FISCALE OLTRE AD ESSERE MOLTO COMPLESSA ED ARTICOLATA, E QUINDI NON RIASSUMIBILE IN UN BREVE WEBINAR (E RELATIVE SLIDES), E' SOGGETTA A RAPIDE MODIFICHE ED EVOLUZIONI SIA NORMATIVE CHE GIURISPRUDENZIALI.

IL PRIMO CONSULTO, SE NON RICHIEDE SPECIFICI APPROFONDIMENTI, E' RESO PRO BONO PER I SOLI ISCRITTI AL NOSTRO ENTE DALLO STUDIO: BERTONI&PARTNERS.

Per chiarimenti sui temi fiscali contattare lo Studio Bertoni&Partners:

328-9228037

oppure

bertoni@bcgcommercialisti.it

Il servizio è strettamente riservato agli iscritti, del nostro Ordine professionale ed è attivo dalle 9.00 alle 20.00 orario continuato.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

DOTT. GIAN LUCA BERTONI